

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3016 del 20/06/2019
Oggetto	FC18A0012. CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME PISCIATELLO IN LOCALITÀ LA VALLETTA IN COMUNE DI MONTIANO (FC). RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA BRACCI MARTA DITTA INDIVIDUALE. USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3081 del 20/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venti GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME PISCIATELLO IN LOCALITÀ LA VALLETTA IN COMUNE DI MONTIANO (FC)
RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA BRACCI MARTA DITTA INDIVIDUALE
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
PRATICA: FC18A0012**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la DGR n.787 del 02/07/2014, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la DGR n.65 del 02/02/2015, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la DGR n.1927 del 24/11/2015, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’A. di B. Distrettuale del Fiume Po;

- la DGR n.1415 del 05/09/2016, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la DGR n. 1792 del 31/12/2016,, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la DGR n. 2254 del 21/12/2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 13/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la DGR n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la DGR n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

PRESO ATTO:

- della domanda di nuova concessione presentata in data 21/05/2018 con protocollo PGFC/2018/7997 e successivamente integrata con protocollo PGFC/2018/9072 del 06/06/2018, PGFC/2018/10620 del 03/07/2018 e PGFC/2018/11721 del 24/07/2018 all’Azienda Agricola Bracci Marta (C.F. BRCMRT62L44I472U – P.IVA 02560670404) ditta individuale con sede in comune di

Savignano sul Rubicone (FC) per il prelievo di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione agricola dal Fiume Pisciatello in località La Valletta in comune di Montiano (FC);

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che :

- l'opera di prelievo è una pompa mobile a motore ubicata su sponda destra del Torrente Pisciatello in località La Valletta in comune di Montiano (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 6 antistante mappale 3, della potenza di Kw 40 e portata massima di prelievo pari a 8 l/s e portata di esercizio di 2 l/s. I tubi di pescaggio hanno un diametro di 100 mm;
- il volume di acqua massimo prelevabile è di 2.900 mc/annui;
- l'acqua prelevata è raccolta in un lago – deposito ubicato in località La Valletta in comune di Montiano (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 6 mappale 2-3 di proprietà dell'istante. L'opera, come si evince dall'asseverazione del progetto redatta in data 17/05/2018 dal Geol. Loris Galeffi, è senza sbarramento arginale e avrà una profondità di circa 7,00 m con una superficie massima di 2.275 mq per un volume di invaso di circa 8.000 mc;

PRESO ATTO della relazione istruttoria redatta utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio - SAC di Forlì-Cesena in data 26/11/2018, conservata agli atti, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, da cui risulta che la valutazione di rischio ambientale è "Attrazione"; ne consegue che il parere dell'Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole;

ACCERTATA quindi la compatibilità del prelievo col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque che ricade nel Corpo Idrico "Torrente Pisciatello" (cod. 160200000000 1 ER), sezione di chiusura "Montiano", in stato chimico "Buono" e stato ecologico "Sufficiente"; lo stesso è concesso con le seguenti prescrizioni:

- rispetto del DMV alla sezione di chiusura pari a 0,05 mc/s per tutto l'anno;
- installazione di un misuratore dei volumi emunti annualmente;

VISTI inoltre:

- il parere conforme ai presupposti del P.T.C.P del Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena Prot. n. 2018/07.03.01/20 del 21/03/2018, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/9779 del 19/06/2018 a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - *"poiché l'opera di presa e alcune parti della condotta sono interessate dal Sistema forestale e boschivo tutelato ai sensi dell'art. 10 del PTCP (comma 2 bis), la posa, l'utilizzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione delle opere, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;*
 - *l'utilizzo dell'opera di presa non ostacoli il deflusso delle acque così come disposto dall'art. 18 comma 4 lett. b delle norme del PTCP;*
- il Nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. n.13/2015, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione dirigenziale n. 3939 del 05/11/2018, acquisito al protocollo Arpae con PGFC/2018/18914 del 07/11/2018, contenente una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 5 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 18089/CE/3528 del 19/06/2018, acquisito

da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/9744 del 19/06/2018 che dichiara che il fondo ubicato in località La Valletta in comune di Montiano (FC) non risulta ricadere all'interno dell'areale di alcun impianto in pressione e non è servito da alcun canale consorziale ad uso irriguo.

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo di € 195,00 in data 19/04/2018 con bollettino postale VCYL0032 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- l'importo di € 250,00 in data 23/05/2019 con bollettino postale VCYL 0107 a titolo di deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;
- l'importo € 121,00 in data 14/06/2019 con bonifico bancario a titolo dei canoni annui fino alla scadenza della concessione per il prelievo di acqua pubblica ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 191 del 27/06/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/93581 del 13/06/2019;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente.

ACCERTATA inoltre, sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso irrigazione agricola, per una quantità massima annua di mc 2.900 - inferiore al fabbisogno teorico pari a mc 17.212,94 - per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 04.67.50 come da istanza presentata;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001.

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire all'**Azienda Agricola Bracci Marta** (C.F. BRCMRT62L44I472U – P.IVA 02560670404) - ditta individuale, con sede legale in comune di Savignano sul Rubicone (FC) la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Pisciatello - pratica FC18A0012 - in comune di Montiano (FC), località La Valletta ad uso irrigazione agricola, come rappresentato negli elaborati allegati all'istanza, mediante:
 - **una pompa mobile** a motore ubicata su sponda destra del Torrente Pisciatello in località La Valletta in comune di Montiano (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 6

antistante mappale 3, della potenza di Kw 40 e portata massima di prelievo pari a 8 l/s e portata di esercizio di 2 l/s. I tubi di pescaggio hanno un diametro di 100 mm;

- **un lago – deposito** ubicato in località La Valletta in comune di Montiano (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 6 mappale 2-3 di proprietà dell'istante in cui sarà fatta convogliare l'acqua così prelevata. L'opera, senza sbarramento arginale, ha una profondità di circa 7,00 m e una superficie massima di 2.275 mq per un volume di invaso di circa 8.000 mc;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per un **volume complessivo annuo di mc. 2.900** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
 3. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3939 del 05/11/2018 e trasmesso e registrato al protocollo Arpae con PGFC/2018/18914 del 07/11/2018 che si consegna in copia semplice al concessionario;
 4. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi** e dovrà registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
 5. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014, per la durata non superiore a dieci anni e quindi fino al **31/12/2028**;
 6. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
 7. di fissare il **canone annuo in € 12,10** sulla base della normativa citata in premessa;
 8. di fissare in **€ 121,00 la somma dovuta per i canoni dei dieci anni** di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati;
 9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
 10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo marta.bracci@cia.legalmail.it, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

12. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;

13. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
**Carla Nizzoli*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso irrigazione agricola, richiesta dall'Azienda Agricola Bracci Marta (C.F. BRCMRT62L44I472U – P.IVA 02560670404) Pratica FC18A0012.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua superficiale avviene mediante pompa a motore mobile sita sulla sponda destra del Torrente Pisciatello in comune di Montiano (FC), località La Valletta, su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 6 antistante mappale 3, come indicato nella planimetria catastale allegata all'istanza. Coordinate UTM RER X: 763.531 - Y: 886.037. La motopompa ha la potenza di Kw 40 e portata massima di prelievo pari a 8 l/s e portata di esercizio di 2 l/s. I tubi di pescaggio hanno un diametro di 100 mm;
2. L'acqua prelevata è raccolta in un lago – deposito ubicato in località La Valletta in comune di Montiano (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune al Fg. 6 mappale 2-3 di proprietà dell'istante. L'opera, come si evince dall'asseverazione del progetto redatta in data 17/05/2018 dal Geol. Loris Galeffi, è senza sbarramento arginale e avrà una profondità di circa 7,00 m con una superficie massima di 2275 mq per un volume di invaso di circa 8.000 mc;
3. L'acqua superficiale da derivare verrà utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola e più precisamente per l'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato di circa Ha Ha 04.67.50 come da istanza presentata.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2028**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso per un **volume complessivo annuo di mc. 2.900**.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il prelievo risulta ammissibile subordinatamente alle seguenti prescrizioni stabilite dal **Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena**:
 - *“poiché l'opera di presa e alcune parti della condotta sono interessate dal Sistema forestale e boschivo tutelato ai sensi dell'art. 10 del PTCP (comma 2 bis), la posa, l'utilizzo, così come gli eventuali interventi di manutenzione delle opere, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;”*
 - *“l'utilizzo dell'opera di presa non ostacoli il deflusso delle acque così come disposto dall'art. 18 comma 4 lett. b delle norme del PTCP; “*
2. Il **concessionario deve provvedere all'installazione per ogni risorsa concessionata**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi** e a registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dai contatori. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
3. **Il concessionario deve rispettare il DMV alla sezione di chiusura “Montiano” come previsto dal Piano di Gestione delle Acque pari a 0,05 mc/s per tutto l'anno.**
4. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
5. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
6. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
7. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
8. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
9. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente

ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. 3939 del 05/11/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 :

1. *“omissis.....il soggetto destinatario della presente autorizzazione dovrà comunicare le date di inizio e di fine dei lavori;*
2. *l'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati;*
3. *il troppo pieno del lago-deposito dovrà essere un canale di scolo con una quota relativa di -0,70 m dalla quota arginale e una pendenza minima del 0,005;*
4. *la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAAE per l'occupazione;*
5. *ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.*

CONDIZIONI GENERALI

6. *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*
7. *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.*
8. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
9. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*

10. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
11. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'infrastruttura posata conseguenti a fenomeni idraulici avversi o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.*
12. *Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
13. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
14. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.....omissis”.*

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 8

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2027, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 9

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2027.**

ART. 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.